

## INTRODUZIONE

### CARI SOCI, CARI LETTORI,

in questa prima edizione della Newsletter "Norme & Tributi" nell'anno 2011 gli studi professionali hanno nuovamente raccolto delle notizie importanti per le imprese in Italia e in Germania e di rilevanza per l'interscambio economico italo-germanico.

La Germania è costantemente impegnata nel migliorare la propria attrattività per l'economia e di eliminare gli svantaggi nei confronti di altri mercati. Alla "fuga" all'estero di coloro che avviavano delle attività la Germania ha risposto con la legge sulla modernizzazione del diritto societario (MoMiG) introducendo la srl con un capitale sociale di un euro. Con la riforma della tassazione delle imprese invece ha ridotto in maniera effettiva il carico fiscale per le imprese. Per contrastare i trasferimenti di sede all'estero di società in fase di risanamento, sono previste delle modifiche delle regolamentazioni al riguardo. Ulteriori dettagli riguardanti questo progetto trovate nel contributo dello studio partner del Network "Norme & Tributi" GSK Stockmann + Kollegen alla pagina 4.

L'Italia ha sfruttato l'attuazione della normativa comunitaria in materia di mediazione per rendere la mediazione obbligatoria in alcune materie (vedi il contributo dello studio partner del Network "Norme & Tributi" Matera Bonaccorsi Hein & Partner alla pagina 11) e per valorizzarla ulteriormente aggiungendo altri vantaggi concreti. Da evidenziare in questo senso è soprattutto il fatto che l'indennità corrisposta per il procedimento di mediazione svolto con successo diventa un credito d'imposta.

Dopo l'entrata in vigore delle ultime regolamentazioni delle leggi sulla mediazione in Italia e in Germania questo procedimento acquisterà importanza soprattutto per le imprese. Il Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio Italo-Germanica è reperibile all'indirizzo [www.deinternational.it](http://www.deinternational.it).

*Heinz-Georg Krolovitsch, Responsabile Network "Norme & Tributi"*

## DEinternational ATTUALITÀ

### 08.02.2011: BUSINESS COACHING: PROBLEMATICHE "MADE-IN" IN ITALIA

Data, ora: 08.02.2011, 17:30 – 20:00

Luogo: Camera di Commercio Italo-Germanica, Via Gustavo Fara 26, 20124 Milano

### 10.02.2011: BUSINESS COACHING: LA MEDIAZIONE INTERNAZIONALE: SOLUZIONE EFFICACE ED ECONOMICA PER CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE

Data, ora: 10.02.2011, 15:00 – 18:00

Luogo: Villa Canossa, via alle Cave 21, 31032 Casale sul Sile | Treviso

### 08.03.2011: BUSINESS COACHING: APERTURA E GESTIONE DI DEPOSITI, STABILI ORGANIZZAZIONI O SOCIETÀ AFFILIATE IN GERMANIA

Data, ora: 08.03.2011, 14:30 – 17:30

Luogo: Confindustria Bergamo

Inviti ed ulteriori informazioni [www.deinternational.it](http://www.deinternational.it)

**DIRITTO SOCIETARIO**

- ITALIA:** Efficacia degli atti *Ultra Vires* nelle S.P.A. .... Pag. 4  
**GERMANIA:** L'agevolazione dei Debt-Equity-Swaps (DES) in Germania ..... Pag. 4

**CORPORATE GOVERNANCE /  
D. LSG. 231/01 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

- ITALIA:** L'impostazione della *corporate governance* ha effetti giuridici  
sovranzionali di decisivo rilievo ..... Pag. 5  
**GERMANIA:** Decreto Legislativo 231/01 = „Compliance“ (?) ..... Pag. 5

**MERGERS & ACQUISITIONS**

- ITALIA:** Fotovoltaico al centro delle operazioni di M&A in Italia ..... Pag. 6  
**GERMANIA:** Nuove disposizioni per cessioni di quote e riporto delle perdite di società  
di capitale ..... Pag. 6

**TASSAZIONE DELLE IMPRESE**

- ITALIA:** Modifica della misura delle sanzioni ridotte applicabili  
in caso di provvedimento ..... Pag. 8  
**GERMANIA:** Nuove normative in materia di ammortamento cespiti ..... Pag. 8  
**GERMANIA: IVA E DAZI**  
Manifestazioni ed eventi – nuova legge a partire dal 2011 ..... Pag. 9

**GERMANIA: DIRITTO DEL LAVORO**

- Nuova legge federale sui Comitati Aziendali Europei ..... Pag. 9

**ITALIA: PERSONALE DISTACCATO: PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI**

- Come distinguere il distacco lavorativo da una  
prestazione di servizi di altra natura ..... Pag. 10  
**GERMANIA:** Imposta sul reddito - Introduzione del sistema elettronico „ELSTAM“ ..... Pag. 10

**ITALIA: DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI**

- GERMANIA:** Il procedimento di mediazione in materia civile e commerciale ..... Pag. 11  
 Indennità per agenti anche nel caso di beni di durata d'uso  
particolarmente lunga ..... Pag. 11

**ITALIA: DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE**

- GERMANIA:** La pirateria dei videogames ..... Pag. 12  
 Tutela del marchio "Pasto Pronto" ..... Pag. 12

**ITALIA: DIRITTO PROCESSUALE CIVILE ED ARBITRATI**

- Qualificazione dell'*exceptio compromissi* ..... Pag. 13

**ITALIA: RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE**

- Esonero da responsabilità per difettosità sopravvenuta ..... Pag. 13

**ITALIA: DIRITTO ALIMENTARE E DEI MANGIMI**

- EUROPA:** Approvato il disegno di legge sull'etichettatura di origine ..... Pag. 14  
 Riconcontro di diossina in alcuni alimenti e mangimi in Germania e sistema  
di allarme rapido ..... Pag. 14

**ITALIA: DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA**

- Nuove regole UE sulla cooperazione tra imprese concorrenti ..... Pag. 15

<b>TASSAZIONE DELLE PERSONE</b>	
<b>ITALIA:</b> Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.....	Pag. 15
<b>PRIVACY</b>	
<b>ITALIA:</b> la ricerca inversa degli abbonati telefonici è di nuovo possibile dal 1.1.2011 ....	Pag. 16
<b>DIRITTO FALLIMENTARE</b>	
<b>ITALIA:</b> Associazione temporanea di imprese .....	Pag. 16
<b>DIRITTO EDILIZIO ED IMMOBILIARE</b>	
<b>ITALIA:</b> Il “negotium mixtum cum donatione”: negozio indiretto e non contratto misto .....	Pag. 17
<b>APPALTI</b>	
<b>ITALIA:</b> Verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale .....	Pag. 17
<b>DIRITTO DELL'ENERGIA</b>	
<b>ITALIA:</b> Le nuova disciplina del leasing immobiliare: riflessi sul settore fotovoltaico.....	Pag. 18
<b>DIRITTO FARMACEUTICO, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI COSMETICI</b>	
<b>ITALIA:</b> In scadenza brevetti “milionari” entro il 2015 per farmaci generici e biosimilari .....	Pag. 18
<b>ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI</b>	
<b>ITALIA:</b> Difesa dal raddoppio dei termini di decadenza dei periodi di imposta .....	Pag. 19

PAGINA

**3**

**ITALIA: EFFICACIA DEGLI ATTI ULTRA VIRES NELLE S.P.A.**

La Corte di Cassazione si è espressa recentemente in modo dissonante rispetto agli orientamenti prevalenti e consolidati in materia di atti compiuti dagli amministratori di S.p.a. che vadano oltre l'oggetto sociale della società stessa. Una S.p.a. aveva rilasciato una fideiussione a favore di una banca per garantire i debiti di un'altra società appartenente allo stesso gruppo. Le assemblee di entrambe le società, con il medesimo amministratore unico, avevano autorizzato a procedere in tal senso. La Cassazione ha ritenuto a) nulla, per estraneità rispetto all'oggetto sociale, la deliberazione autorizzativa di un contratto da stipularsi dall'amministratore (con una controparte non in buona fede) non rientrante nell'oggetto sociale e b) annullabile per conflitto d'interessi la fideiussione rilasciata da una società all'altra, ambedue gestite dal medesimo amministratore unico, anche se questo sia stato autorizzato dalle unanime assemblee totalitarie di entrambe. Sarà da vedere se si tratta di una sentenza isolata o se essa, in futuro, sarà confermata da altre pronunce della Corte di Cassazione.



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli  
stephan.grigolli@agnoli-giuggioli.it  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**GERMANIA: L'AGEVOLAZIONE DEI DEBT-EQUITY-SWAPS (DES) IN GERMANIA**

PAGINA  
**4**

Negli ultimi anni si è diffusa in Germania la prassi di trasferire, in una situazione di crisi, la propria sede imprenditoriale nel Regno Unito al fine di usufruire delle maggiori possibilità di risanamento che offre il diritto fallimentare inglese, in particolare la possibilità di eseguire un DES. Tramite un DES la maggioranza dei creditori della società può decidere che tutti i creditori debbano convertire i loro crediti verso la società in partecipazioni alla stessa senza che vi sia bisogno del consenso dei soci originari le cui quote diminuiscono in proporzione. In Germania, invece, il ricorso ai DES è stato finora limitato per via di rischi fiscali e poiché richiede il consenso dei soci originari. Per facilitare l'utilizzo di DES ed evitare la continua "fuga" di imprese nel Regno Unito si progetta attualmente una riforma della legge fallimentare tedesca che introdurrà una serie di facilitazioni per il possibile ricorso ai DES, in particolare abolendo la necessità di conseguire il consenso dei soci originari. Forse in futuro anche la Germania diventerà una meta attraente per società in cerca di strumenti di risanamento.



RA Dr. Karl von Hase  
hase@gsk.de  
Avv. e RA in Roberta Correnti, LL.M.  
correnti@gsk.de  
www.gsk.de  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**ITALIA: L'IMPOSTAZIONE DELLA CORPORATE GOVERNANCE HA EFFETTI  
GIURIDICI SOVRANAZIONALI DI DECISIVO RILIEVO**

La recentissima sentenza della Corte di Giustizia del 20.01.2011 nel procedimento C-90/09P, riguardante la responsabilità solidale di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate, è una dimostrazione esemplare dell'importanza primaria che l'impostazione della corporate governance assume nei gruppi d'impresa.

La Corte di Giustizia conferma che la presunzione dell'influenza determinante della controllante sulla gestione e politica delle controllate può essere vinta soltanto dimostrando l'autonomia operativa e commerciale della società controllata.

È doveroso evidenziare che in Italia la società controllata è obbligata (art. 2497-bis c.c.) ad indicare, negli atti e nella corrispondenza e mediante iscrizione nel registro delle imprese, la società alla cui attività di direzione e coordinamento è assoggettata.

Decisiva importanza per un eventuale accertamento, in un procedimento presso la Corte di Giustizia, della responsabilità solidale da violazione di normativa comunitaria può assumere infine anche il cosiddetto modello organizzativo di cui al D.Lgs 231/01, ormai indispensabile per evitare la responsabilità penale delle società italiane.



Avv. DDr. Renate Holzeisen  
Avvocato, Dottore Commercialista,  
Revisore Contabile  
info@rimbl.com  
www.rimbl.com

PAGINA  
**5**

**GERMANIA: DECRETO LEGISLATIVO 231/01 = „COMPLIANCE“ (?)**

Molti aspetti del decreto legislativo 231/01 in Germania sono discussi sotto il motto „Compliance“, mentre il concetto di Corporate Governance ha un significato più limitato.

Per ciò che concerne la sanzione si può distinguere tra la responsabilità civile e quella amministrativa. Vi è un collegamento palese, allorché un amministratore oppure un membro di un consiglio di sorveglianza venga reso responsabile per danni a carico dell'impresa in conseguenza ad una sanzione pecuniaria. Il manager verrà accusato, di non aver organizzato l'impresa in modo tale da garantire l'osservanza di tutte le norme decisive.

Nel concreto di questo obbligo universale, si apre poi il campo vasto della Compliance: privacy, sicurezza IT, lotta alla corruzione, prevenzione contro il Mobbing, Tax-Compliance, crisi dell'impresa ecc.

Le disposizioni rilevanti sono sparpagliate in diverse leggi. I sistemi di Risk-Management menzionati nel decreto legislativo 231/2001 si ritrovano menzionati nel § 91 Legge Spa, il cui concetto vale anche per le Srl.

Alcuni dei vari aspetti della Compliance verranno trattati in questo luogo nelle prossime edizioni.



RA Alexander Seitz, LL.M.Eur.  
a.seitz@mader-stadler.de  
Studio partner del Network “Norme & Tributi”  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**ITALIA: FOTOVOLTAICO AL CENTRO DELLE OPERAZIONI DI M&A IN ITALIA**

La crisi economica non ha frenato il dinamismo del settore fotovoltaico, sempre più al centro delle operazioni di M&A in Italia. La direttiva 2009/28/CE ha imposto all'Italia l'obiettivo - da raggiungersi entro il 2020 - di una quota pari ad almeno il 17% di energia da fonti rinnovabili.

Il Governo italiano è stato delegato dal Parlamento (Legge 4 giugno 2010 n. 96) di adottare un iter autorizzativo semplificato (la denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili di potenza inferiore ad 1 MW elettrico.

La bozza del decreto legislativo di recepimento della direttiva introduce peraltro una limitazione al beneficio delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di potenza nominale superiore ad 1 MW elettrico. Tale norma, aspramente criticata, è tuttora in fase di revisione.

Nonostante la riduzione degli incentivi riconosciuti dal GSE recentemente operata dal D.M. 6 agosto 2010 (il c.d. Terzo Conto Energia) per gli impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio nel 2011, 2012 e 2013, le operazioni di M&A nel settore fotovoltaico sono in continua crescita, essendo il mercato italiano uno tra più attrattivi in Europa e nel mondo.



Avv. e RA Mattia Dalla Costa  
mattia.dallacosta@cbalex.it  
Dr. Hannes Spinell | hannes.spinell@cbalex.it  
www.cbalex.it



PAGINA  
**6**

**GERMANIA: NUOVE DISPOSIZIONI PER CESSIONI DI QUOTE E RIPORTO DELLE PERDITE DI SOCIETÀ DI CAPITALE**

Dal 2008 le perdite delle società di capitale che fiscalmente non sono ancora sfruttate possono essere affondate interamente o in parte se nell'arco di cinque anni sono cedute più del 50% risp. più del 25% delle quote.

Dal 2010 alla società ceduta è stata concessa una dispensa pari all'importo delle riserve latenti. Il riporto delle perdite rimane sfruttabile in quanto è coperto dalle riserve latenti del capitale d'esercizio.

Con la legge annuale 2010 questa normativa è modificata in due aspetti:

- Ora nel conteggio delle riserve latenti è considerato non solo il patrimonio aziendale nazionale, ma anche quel patrimonio aziendale estero che è soggetto alla tassazione tedesca.
- Le riserve latenti per principio sono da accertare raffrontando il capitale d'esercizio fiscale con il valore comune delle quote della società. Sicché questo metodo portava nel caso di un capitale d'esercizio negativo allo sfruttamento non voluto di perdite, la nuova disposizione prevede che non è più decisivo il valore comune delle quote della società ma il valore comune dei beni economici del patrimonio aziendale della società.

Le nuove disposizioni sono applicabili la prima volta per il periodo fiscale 2010.



RA FASr StB Andreas Jokisch  
andreas.jokisch@pape-co.de  
Dipl.-Kfm. WP StB Andreas Klier  
andreas.klier@pape-co.de  
www.pape-co.de





© Thorben Wengert | www.pixelfo.de

## OTTIMIZZARE LA TUTELA E IL RECUPERO DEI CREDITI CON I SERVIZI DELLA DEINTERNATIONAL ITALIA SRL

La base di un'efficiente tutela del credito è l'approfondita conoscenza della controparte. Le informazioni su aziende tedesche (visure camerali, bilanci, informazioni commerciali) fornite dalla DEinternational Italia Srl permettono di valutare la solvibilità e di adattare gli strumenti di tutela dei crediti. Con informazioni legali e fiscali la DEinternational Italia Srl assiste nell'individuazione dello strumento di garanzia più efficace. E nel caso in cui il debitore non paghi, il creditore può affidarsi al servizio di recupero crediti. In più della metà dei casi affidati si ottiene un pagamento da parte del debitore.

Ulteriori informazioni su [www.deinternational.it](http://www.deinternational.it)

PAGINA

7

Fachübersetzungen  
*traduzioni tecniche*

Beglaubigte Übersetzungen  
*traduzioni giurate*

Dolmetschen *interpretariato*

**transmit**  
DEUTSCHLAND

**Die Zukunft der Übersetzung**

[www.transmit-deutschland.de](http://www.transmit-deutschland.de)

**TASSAZIONE DELLE IMPRESE****ITALIA: MODIFICA DELLA MISURA DELLE SANZIONI RIDOTTE APPLICABILI IN CASO DI RAVVEDIMENTO**

La Legge di stabilità 2011 (Legge n. 220 del 13/12/2010) ha modificato la misura delle sanzioni ridotte applicabili in caso di ravvedimento.

Per le violazioni commesse a partire dallo 01.02.2011, infatti, le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso sono così modificate:

- da 1/12 ad 1/10 del minimo, nei casi in cui l'omesso o parziale pagamento dell'imposta venga regolarizzato nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- da 1/10 a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- da 1/12 ad 1/10 del minimo previsto per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.



Dott. Dirk Prato  
dirk.prato@hager-partners.it

Dott. Hannes Hilpold  
hannes.hilpold@hager-partners.it

HAGER & PARTNERS

Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA


8

**GERMANIA: NUOVE NORMATIVE IN MATERIA DI AMMORTAMENTO CESPITI**

Nell'ambito della legge sulla riforma fiscale delle imprese 2008 era stata limitata la possibilità di ammortizzare i cespiti. Prima della sopra citata riforma fiscale i cespiti con un valore massimo di 410 € potevano essere ammortizzati pienamente nell'anno di acquisto. Dal 2008 in poi i cespiti potevano essere ammortizzati interamente solo fino all'importo massimo di 150 €. Inoltre era stata introdotta per i cespiti con un valore di acquisto tra i 150 e i 1.000 € una cosiddetta "posizione cumulativa". I cespiti presenti in questa posizione potevano essere ammortizzati nell'arco di 5 anni.

Solo dopo appena due anni il regolamento veniva nuovamente modificato. Le aziende adesso possono scegliere tra le seguenti opzioni:

- ammortizzare i cespiti a seconda della durata d'utilizzo consueto
- ammortizzare immediatamente i cespiti fino ad un valore di 410 €
- registrare i cespiti con un valore tra i 150 e 1.000 € nella sopracitata "posizione cumulativa", ammortizzandoli nell'arco di 5 anni



Dipl.-Kfm. Raimund Mader, Dottore Commercialista,  
Revisore Contabile, Consulente di diritto tributario internazionale  
r.mader@mader-stadler.de

Dipl.-Kfm. Stephanie Deiters, Dottore Commercialista  
Consulente di diritto tributario internazionale  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica



**IVA E DAZI****GERMANIA: MANIFESTAZIONI ED EVENTI – NUOVA LEGGE A PARTIRE DAL 2011**

Fino al 31.12.2010 le prestazioni di servizi culturali, artistici, scientifici, didattici, sportivi, ricreativi e simili come prestazioni in concomitanza con fiere ed esposizioni, erano soggette a IVA nel luogo, dove furono effettuate. Questo indipendentemente dal fatto se fossero effettuate nei confronti di un altro imprenditore (B2B) o no (B2C).

Dal 01.01.2011 quanto sopra vale solo se codeste prestazioni sono effettuate nei confronti di persone che non sono imprenditori (B2C) oppure nei confronti d'imprenditori (B2B) residenti in Germania. Tali prestazioni non sono invece più soggette a IVA tedesca se sono effettuate nei confronti d'imprenditori residenti all'estero. In questi casi, di conseguenza, l'imprenditore straniero non deve neanche più farsi registrare presso il fisco Tedesco.

I pagamenti per l'ingresso a tali manifestazioni per contro continuano a essere soggetti a IVA tedesca in tutti i casi pur eseguite in Germania.



RA FASr StB Andreas Jokisch  
andreas.jokisch@pape-co.de  
Dipl.-Kfm. WP StB Andreas Klier  
andreas.klier@pape-co.de  
www.pape-co.de

**DIRITTO DEL LAVORO**

PAGINA  
**9**

**GERMANIA: NUOVA LEGGE FEDERALE SUI COMITATI AZIENDALI EUROPEI**

Lo scorso 15 Dicembre Il Consiglio dei Ministri Federale ha approvato il disegno di legge (denominato EBRG) presentato dal Ministero del Lavoro per la realizzazione della direttiva europea relativa all'istituzione del Comitato Aziendale Europeo (CAE), che verrà presumibilmente approvato prima del 05/06/2011.

Circa le maggiori novità, si avrà un diritto di informazione rafforzato a favore del CAE ai fini della constatazione del "carattere internazionale" di una questione. A tal fine sono considerate transnazionali le questioni che riguardano l'impresa o il gruppo nel suo complesso o almeno due Stati membri. Esse comprendono anche le questioni che, a prescindere dal numero di Stati membri coinvolti, sono importanti per i lavoratori europei in termini di portata dei loro effetti potenziali o che comportano il trasferimento di attività tra Stati membri.

La giurisprudenza nel prossimo futuro dovrà valutare se e come potranno essere fatte valere in giudizio richieste di informazioni o omissioni da parte del datore di lavoro. In ragione delle varie disposizioni di attuazione, è verosimile sia necessario adeguare gli accordi ad oggi esistenti. Inoltre è prevedibile un aumento di richieste.



RA Mario Prudentino  
m.prudentino@pr-rh.de  
www.pr-rh.de

**PERSONALE DISTACCATO: PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI****ITALIA: COME DISTINGUERE IL DISTACCO LAVORATIVO DA UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ALTRA NATURA**

In data 9 settembre 2010, l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Ue, nelle proprie conclusioni alle cause riunite da C-307/09 a C-309/09 del 2009, ha chiarito come distinguere la cessione di manodopera nell'ambito di un distacco lavorativo da altre categorie di prestazioni di servizi ricorrenti tra soggetti residenti in differenti Paesi Membri.

Secondo l'Avvocato Generale, al fine di stabilire se sussista o meno una cessione di manodopera, occorre verificare se lo scopo della prestazione di servizi sia esclusivamente quello di mettere dei lavoratori a disposizione di un'impresa utilizzatrice ovvero se il trasferimento dei lavoratori sia invece accessorio ad altra prestazione che un'impresa stabilita in uno Stato A si è impegnata a fornire ad un'impresa stabilita in uno Stato B.

Nel caso, ad esempio, di un'impresa A specializzata nell'installazione di software che invii i propri ingegneri presso altra impresa comunitaria B al fine di sviluppare il sistema informatico di quest'ultima, il trasferimento dei lavoratori sarà accessorio alla fornitura di servizi informatici da parte dell'impresa A e, pertanto, non si configurerà, nella fattispecie in esame, una cessione di manodopera.



Dott. Amedeo Domanti  
a.domanti@vasapolli.it  
www.vasapolli.it

PAGINA  
**10**


**GERMANIA: IMPOSTA SUL REDDITO - INTRODUZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO „ELSTAM“**

L'introduzione delle tessere per l'imposta sul reddito in formato elettronico nel 2012 comporterà una riduzione del dispendio amministrativo anche con riguardo al personale distaccato. Con questa tessera potranno essere elaborate e confrontate tutte le informazioni tributarie dei dipendenti. In futuro il datore di lavoro otterrà tutte le informazioni di rilevanza tributaria come p. es. categoria fiscale, persone a carico, religione, quote esenti, direttamente dall'autorità tributaria. A metà 2011 inizierà la fase di collaudo del sistema "ELSTAM" con alcuni datori di lavoro scelti.

La tessera per l'imposta cartacea è (quasi) obsoleta. I datori di lavoro useranno nel 2011 le tessere dell'anno precedente. Collaboratori, che adesso iniziano lavorare in Germania, ricevono una tessera "sostitutiva" dall'agenzia delle entrate competente.

Nel caso subentrano delle modifiche dei particolari di collaboratori, che già lavorano in Germania (nascita di bambini, modifiche del percorso al posto di lavoro), il collaboratore dovrà richiedere presso l'agenzia delle entrate l'integrazione nella tessera o nella tessera sostitutiva.

Affinché tutte le informazioni siano registrate correttamente nella tessera elettronica nel 2012, le quote esenti ed altri particolari, che necessitano un'istanza, devono essere nuovamente richieste nell'autunno del 2011.



StB Ingeborg Hofer  
ingeborg.hofer@konlus.de  
WP Christoph Kneip  
christoph.kneip@konlus.de  
www.konlus.de

**ITALIA: IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.**

Dal 20.03.2011 chiunque intenda introdurre una controversia civile in tema (tra l'altro) di condominio, diritti reali, locazione, comodato, affitto d'azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ha l'obbligo di ricorrere al procedimento di mediazione di cui al D. lgs. 28/2010 (già accessibile facoltativamente, a partire dal 20.03.2010, a chiunque fosse coinvolto in una controversia in materia civile o commerciale).

Rispetto alle materie in cui è obbligatorio, il ricorso al procedimento rappresenterà una condizione di procedibilità del giudizio civile: in tali ipotesi, se viene introdotto un giudizio senza che le parti abbiano preventivamente esperito la mediazione, il Giudice deve rinviare la causa ed attendere la conclusione del relativo iter.

Di notevole impatto sono le conseguenze dell'eventuale conclusione del procedimento: se viene raggiunta una soluzione, e quindi la controversia conciliata, il relativo verbale costituisce titolo esecutivo; di contro, quando una parte rifiuti di sottoscrivere la soluzione proposta dal mediatore, e introduca il giudizio in sede civile, se la decisione del Giudice sarà identica a quella del mediatore, la parte che ha rifiutato tale soluzione - anche se vittoriosa - dovrà comunque rifondere all'altra le spese di lite.



RAin e Avv. Susanne Hein  
[susanne.hein@mblegale.it](mailto:susanne.hein@mblegale.it)  
 Avv. Federica Brevetti  
[federica.brevetti@mblegale.it](mailto:federica.brevetti@mblegale.it)  
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
 della Camera di Commercio Italo-Germanica

PAGINA  
**11**

**GERMANIA: INDENNITÀ PER AGENTI ANCHE NEL CASO DI BENI DI DURATA D'USO PARTICOLARMENTE LUNGA**

In modo simile all'art. 1751 c.c. il codice del commercio tedesco (HGB) prevede nel § 89b che un agente possa rivendicare un'indennità adeguata, qualora e nella misura in cui l'imprenditore continui a godere di benefici oltre il termine del rapporto contrattuale.

Con la sentenza del 17.11.2010 (Az.: VIII ZR 332/09) la BGH (Corte di Cassazione) ha messo in chiaro che l'imprenditore possa continuare a godere di benefici da compensare anche nel caso di beni di lunga durata d'uso.

È vero che in considerazione di beni di lunga durata d'uso, vedi in questo caso pavimentazioni industriali con una vita di circa 25 anni, gli ordini volti al loro rinnovamento devono essere calcolati con un ampio margine temporale.

Tuttavia si può essere quasi sicuri che seguano contratti da imprese in espansione, oppure di ordini supplementari per riparazioni.

I benefici di cui l'impresa quindi continua a godere devono essere necessariamente valorizzati dal Tribunale, stimando un fatturato approssimativo. Nel caso in cui per mancanza di dati sufficienti non sia possibile concretizzare la fedeltà dei clienti, si può far ricorso a valori di riferimento. Per consuetudine si parte di una perdita annuale pari al 20% dei vecchi clienti.



RA Alexander Seitz, LL.M.Eur.  
[a.seitz@mader-stadler.de](mailto:a.seitz@mader-stadler.de)  
 Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
 della Camera di Commercio Italo-Germanica



**ITALIA: LA PIRATERIA DEI VIDEOGAMES**

Alcune recenti ordinanze emesse dalle sezioni specializzate in proprietà intellettuale dei Tribunali di Milano, Roma e Palermo hanno sancito l'illiceità dei cosiddetti "game copiers" (dispositivi - quali il noto "Revolution 4" - che consentono di scaricare ed eseguire copie illecite di videogiochi sulle consolle Nintendo DS).

I suddetti Tribunali hanno così accolto i ricorsi presentati dalla Nintendo nei confronti di alcune società che commercializzavano game copiers, chiarendo che tali dispositivi hanno la prevalente finalità di eludere le misure tecniche di protezione apposte da Nintendo su consolle e videogiochi e violano pertanto l'art. 171-ter lett. f) bis della legge sul diritto d'autore.

Sono state respinte le tesi sostenute dalle convenute secondo cui i suddetti dispositivi dovrebbero considerarsi legittimi in quanto aventi anche finalità lecite (quali, ad es., quella di estendere le capacità e le potenzialità di utilizzo delle consolle, quella di consentire l'esecuzione di programmi e videogiochi cd "homebrew" o la fruizione di altri contenuti multimediali) oltre a quella di rendere possibile l'esecuzione di copie illecite di videogiochi.



Avv. Dr. Paolo Mondini  
paolo.mondini@mondinirusconi.it  
RA In Erna Fütö, LL.M.  
erna.fuetoe@mondinirusconi.it  
www.mondinirusconi.it

**MONDINI RUSCONI**  
STUDIO LEGALE

PAGINA  
**12**

**GERMANIA: TUTELA DEL MARCHIO "PASTO PRONTO"**

Un ristorante che offre anche servizio di pizze a domicilio ha tutelato il marchio figurativo/nominativo "Pasto Pronto". Nello stesso luogo, un esercizio concorrente promuove il servizio di pizze a domicilio su un sito web reso accessibile anche tramite il domain "pastopronto". La controversia relativa all'eventuale violazione del marchio della parte attrice era sottoposta all'esame della Corte d'Appello. Il convenuto ha spiegato che l'utilizzo del domain "Pasto Pronto" ha una funzione meramente descrittiva e che la tutela del marchio riguarda solo l'aspetto grafico e non denominativo. Tuttavia egli si serve del suddetto termine per descrivere piatti pronti al consumo. La Corte d'Appello ha dato ragione alla parte attrice. "Pasto Pronto", secondo la corte, non è un termine di uso corrente nel pubblico di lingua tedesca. -



Corte d'Appello Monaco di Baviera, Sentenza dell'11 gennaio 2011 - 6 W 1279/10 - Pasto Pronto

**GRAF VON WESTPHALEN**

Dr. Kristofer Bott  
Avv. e Legale per il diritto commerciale  
k.bott@gvw.com  
www.gvw.com

**ITALIA: QUALIFICAZIONE DELL'EXCEPTIO COMPROMISSI**

È stata a lungo dibattuta la qualificazione dell'eccezione di convenzione arbitrale come di difetto di giurisdizione anziché di competenza. La Corte di Cassazione era dapprima orientata a configurare l'eccezione di convenzione arbitrale come una questione di competenza; successivamente tale orientamento è cambiato e la Corte di Cassazione ha affermato che la devoluzione di una controversia ad arbitri rappresenta una rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ritenendo pertanto che l'exceptio compromissi era da ritenersi un'eccezione di merito. La riforma dell'arbitrato del 2006 (dlgs. 40/2006) ha definito la questione stabilendo all'art. 819 ter c.p.c. che la sentenza con la quale il Giudice afferma o nega la propria competenza in presenza di una convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza. La Corte di Cassazione con sentenza n. 19047/2010 ha stabilito che la nuova disciplina dell'art. 819 ter c.p.c. trova applicazione soltanto in relazione a sentenze pronunciate con riferimento a procedimenti arbitrali iniziati successivamente alla data del 2.03.2006.



Avv. RA Robert Rudek  
info@brsa.it  
www.brsa.it

**RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE**

PAGINA  
**13**

**ITALIA: ESONERO DA RESPONSABILITÀ PER DIFETTOSITÀ SOPRAVVENUTA**

In materia di responsabilità per danni provocati da prodotto difettoso il Codice del Consumo fissa il principio della responsabilità oggettiva, o comunque indipendente da colpa, del produttore. E' responsabile anche il produttore di una parte componente o di una materia prima utilizzata per il prodotto finito che ha causato il danno, ad esclusione del caso in cui il difetto sia interamente dovuto alla concezione del prodotto o alla conformità alle istituzioni fornite dal produttore.

La responsabilità del produttore risulta, peraltro, attenuata, poiché lo stesso se ne può liberare nel caso, tra gli altri, in cui è in grado di dimostrare che il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando è stato messo in circolazione il prodotto. Recenti pronunce giurisprudenziali hanno ribadito che, al fine di affermare la responsabilità del produttore, è sufficiente che il danneggiato dimostri che il prodotto abbia comportato dei risultati anomali rispetto a quelli che era legittimo attendersi, sottolineando che spetta, invece, al produttore dimostrare che ciò non è avvenuto per una difettosità già presente all'atto della messa in circolazione del prodotto stesso.



Avv. Marco De Stefanis  
marco.destefanis@heussen-italia.it  
www.heussen-italia.it

**ITALIA: APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE SULL'ETICHETTATURA DI ORIGINE**

Lo scorso 18 gennaio è stato approvato, in Italia, il disegno di legge "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" recante anche disposizioni sull'etichettatura di origine. Tale provvedimento introduce nuove indicazioni obbligatorie in etichetta, tra cui l'indicazione del luogo di origine o provenienza del prodotto (compresi gli alimenti). Per i prodotti trasformati, l'indicazione deve riguardare il luogo dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ed il luogo di coltivazione della materia prima agricola prevalente utilizzata. Tali previsioni non sono però immediatamente applicabili ma occorre l'adozione di decreti ministeriali di attuazione. Inoltre, la Commissione europea ha già annunciato che chiederà chiarimenti all'Italia per un'eventuale non compatibilità delle disposizioni in questione con il diritto comunitario.



meyer // meisterernst

RAin Dr. Barbara Klaus  
klaus@meyer-meisterernst.com  
www.meyer-meisterernst.de

**EUROPA: RISCONTRO DI DIOSSINA IN ALCUNI ALIMENTI E MANGIMI IN GERMANIA E SISTEMA DI ALLARME RAPIDO**

Le Autorità Tedesche hanno informato la Commissione e gli Stati membri, attraverso il sistema di Allerta Rapido per alimenti e mangimi (RASFF), che un lotto di acidi grassi, normalmente utilizzato per usi tecnico-industriali, era stato miscelato a grassi destinati alla produzione di mangimi e che quindi c'è il rischio che circolano nell'UE, mangimi e alimenti di origine animale contaminati da diossina. Alcuni Stati Membri, tra cui l'Italia, hanno reagito. Il Ministero della Salute italiano ha pubblicato, sul proprio sito, in data 8.1.2011, una nota affinché tutti gli operatori che introducono in Italia alimenti di origine animale, provvedano ad effettuare controlli specifici, nell'ambito delle procedure di autocontrollo, al fine di garantire che i loro prodotti siano conformi alle leggi in materia di sicurezza alimentare e rispettino, tra l'altro, i limiti massimi consentiti dal Regolamento (Ce) n. 1881/2006 per la diossina. Si raccomanda, infatti, a tutti gli operatori alimentari, di rafforzare i propri autocontrolli aziendali, ad es., attraverso l'acquisizione di idonee garanzie sanitarie da parte dei fornitori e verificando loro stessi i prodotti mediante adeguate analisi per la ricerca di diossine.



meyer // meisterernst

RAin Dr. Barbara Klaus  
klaus@meyer-meisterernst.com  
www.meyer-meisterernst.de

PAGINA  
**14**

**DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA****ITALIA: NUOVE REGOLE UE SULLA COOPERAZIONE TRA IMPRESE CONCORRENTI**

della Commissione del 14 dicembre 2010 relativi all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo nonché di accordi di specializzazione.

I nuovi regolamenti vengono direttamente applicati in Italia, come in passato i regolamenti (CE) nn. 2658/2000 e 2659/2000 ora abrogati, se la fattispecie può avere un impatto sensibile sul commercio tra gli Stati membri.

Con i nuovi regolamenti le imprese beneficeranno di indicazioni più chiare sui tipi di cooperazione consentiti, e, in particolare, circa le attività di ricerca e sviluppo a pagamento o lo sfruttamento dei risultati da una delle parti su base di una licenza esclusiva (Reg. (UE) 1217/2010) oppure la rinuncia solo parziale a fabbricare determinati prodotti o fornire certi servizi (Reg. (UE) 1218/2010).

In ogni caso, i regolamenti (CE) nn. 2658/2000 e 2659/2000 si applicano ancora per un periodo di due anni agli accordi già in vigore al 31 dicembre 2010 che non rispondono alle condizioni di esenzione dei nuovi regolamenti.



**Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati**  
studio di consulenza  
tributaria e legale

Avv. Gabriele Bricchi  
Gabriele.bricchi@studiopirola.com  
RA in Dr. Cora Steinringer  
cora.steinringer@studiopirola.com  
www.pirolapennutozei.it

PAGINA  
**15**

**TASSAZIONE DELLE PERSONE****ITALIA: INCENTIVI FISCALI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA**

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011 la Legge n. 238 del 30 dicembre 2010 che prevede la concessione di incentivi fiscali per i lavoratori che hanno avuto esperienze di lavoro o studio in altri Stati e si trasferiscono in Italia.

L'agevolazione consiste in una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura dell'80% per le donne e del 70% per gli uomini, con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo.

L'incentivo spetta a partire dal 28 gennaio 2011 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Per fruire del bonus, i lavoratori dipendenti dovranno farne richiesta al datore di lavoro che opererà le relative ritenute secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge.



**STUDIO ASSOCIATO AMOROSO**

Dott. Stefano Amoroso  
info@studioamoroso.it  
www.studioamoroso.it

**PRIVACY****ITALIA: LA RICERCA INVERSA DEGLI ABBONATI TELEFONICI È DI NUOVO POSSIBILE DAL 1.1.2011**

Con provvedimento del 8.4.2010 il Garante ha previsto che dal 1.1.2011 è di nuovo possibile risalire al nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, a meno che l'interessato non abbia espresso una volontà contraria al proprio operatore, e ha chiarito che la possibilità di "ricerca inversa" riguarda non solo i nuovi abbonati che hanno espresso un esplicito consenso su questo punto secondo quanto previsto dalla nuova normativa sugli elenchi telefonici, ma anche i "vecchi" abbonati, i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, e ciò anche in assenza del loro consenso.

Tuttavia, in questi casi gli operatori telefonici, dovranno informare i "vecchi" abbonati dell'attivazione della funzione di ricerca inversa nei loro confronti per consentire loro di esprimere un'eventuale opposizione. L'informativa alla clientela sarà inserita nella bolletta e pubblicata sui siti web dei gestori.



SLA Studio Legale Associato  
member of the Osborne Clarke Alliance



Avv. Marialaura Boni  
mboni@sla.it  
Avv. Gretel Malmshheimer  
gmalmshheimer@sla.it

**DIRITTO FALLIMENTARE**

PAGINA  
**16**

**ITALIA: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE**

Con ordinanza n. 17926 del 30 luglio 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito ancora una volta che in un associazione temporanea di imprese, il fallimento della mandante determina lo scioglimento del mandato. Di conseguenza, i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante alla mandataria capogruppo dopo la dichiarazione di fallimento della mandante per lavori effettuati dalla mandante anteriormente allo stesso fallimento sono inopponibili alla curatela fallimentare.

In altre parole: Il curatore può chiedere alla stazione appaltante il pagamento dei lavori eseguiti dalla mandante fallita, anche se già pagati alla mandataria capogruppo.

Tale rischio per la stazione appaltante è diminuito dopo l'entrata in vigore dell'art. 78 della legge fallimentare come modificato con la riforma della legge fallimentare del 2006. In tal caso spetta al curatore scegliere se subentrare nel contratto (i.e. ATI) o meno, con la conseguenza che nel caso di subentro il curatore non può chiedere il "duplice" pagamento alla stazione appaltante.



Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

RAin Dr. Cora Steinringer  
cora.steinringer@studiopirola.com  
Avv. Gabriele Bricchi  
Gabriele.bricchi@studiopirola.com  
www.pirolapennutozei.it

**DIRITTO EDILIZIO ED IMMOBILIARE****ITALIA: IL „NEGOTIUM MIXTUM CUM DONATIONE“: NEGOZIO INDIRETTO E NON CONTRATTO MISTO**

Con sentenza 23215/2010 la Cassazione, decidendo su un caso di vendita immobiliare tra coniugi a prezzo molto inferiore rispetto al reale, ne ha stabilito la natura di negozio indiretto, cioè di atto negoziale mediante il quale le parti, prevedendo volontariamente la quantificazione di un corrispettivo assai inferiore rispetto al valore di mercato dell'immobile compravenduto, utilizzano uno strumento negoziale tipico per conseguire ulteriori finalità proprie di altro negozio senza alcuna volontà simulatoria.

Sul piano pratico deriva l'importante conseguenza che il negozio oneroso, cioè la compravendita, resta autonomo, sia pure finalizzato alla liberalità, e disciplinato dalla forma che gli è propria. Nella fattispecie, quindi, non è necessaria la forma dell'atto pubblico essendo sufficiente quella della scrittura privata.

Anche l'eventuale preliminare va ritenuto valido ed efficace. Se invece la fattispecie venisse considerata un negozio misto il preliminare sarebbe affetto da nullità sia per mancanza della forma pubblica sia per l'incompatibilità tra l'obbligo giuridico di donare e lo spirito di liberalità.



RAin Paola Nardini  
nardini@studiolegalenardini.it  
RAin Elisabetta Giacomelli  
buero@studiolegalenardini.it

PAGINA  
**17****APPALTI****ITALIA: VERIFICA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Il TAR Lombardia ha chiarito che l'Amministrazione aggiudicatrice può discrezionalmente stabilire quali modalità, tra quelle indicate all'art. 42, comma 1, lettere da a) a m), del D.Lgs. n. 163/2006, debbano essere utilizzate per la dimostrazione della capacità tecnica nelle singole procedure di gara. Tuttavia, una volta scelta una determinata modalità, di essa deve essere data un'interpretazione ampia per non creare un'eccessiva compressione della concorrenza. Con riferimento al requisito di cui alla citata lettera a), esso deve essere interpretato nel senso di non limitare la partecipazione alla gara ai soli soggetti che hanno già prestato i medesimi servizi o forniture oggetto di affidamento. Il concetto di servizio e di fornitura analoga deve essere inteso non come identità ma come similitudine tra le prestazioni, tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non è quello alla creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato, ma quello alla più ampia partecipazione di imprese alla gara (TAR Lombardia, II, 8.1.11, n. 23).



RA e Avv. Wolf Michael Kühne  
Wolf.kuehne@dlapiper.com  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**DIRITTO DELL'ENERGIA****ITALIA: LE NUOVA DISCIPLINA DEL LEASING IMMOBILIARE: RIFLESSI SUL SETTORE FOTOVOLTAICO**

La Legge n. 220/2010 ha introdotto alcune importanti modifiche nell'ambito della fiscalità legata alle operazioni di leasing immobiliare, modificando alcune disposizioni relative all'imposta di registro, ipotecaria e catastale. Più in particolare, per gli atti di acquisto di immobili strumentali da concedere in locazione finanziaria, è dovuto il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali nella misura complessiva del 4% da corrispondersi al momento della stipula del contratto. Ai fini dell'imposta di registro, è stato previsto l'obbligo del pagamento dell'imposta sui canoni di locazione finanziaria esclusivamente nei casi d'uso previsti dal D.p.r. 26 aprile 1986 n.131. Le sopra menzionate novità normative si rendono applicabili anche alle operazioni di leasing su impianti fotovoltaici, nel caso in cui gli stessi possano essere qualificati quali beni immobili. A tal proposito, in relazione ai contratti di leasing, il tema della qualificazione fiscale è di assoluto rilievo, considerato che l'inquadramento come immobiliare o mobiliare dell'impianto implica, soprattutto in capo al locatario, un diverso trattamento ai fini sia delle imposte dirette sia delle imposte indirette.



Avv. Marco Pane  
marco.pane@roedl.it  
Studio partner del Network "Norme & Tributi"  
della Camera di Commercio Italo-Germanica

**Rödl & Partner**

**DIRITTO DEI FARMACI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI COSMETICI**

PAGINA  
**18**

**ITALIA: IN SCADENZA BREVETTI "MILIONARI" ENTRO IL 2015 PER FARMACI GENERICI E BIOSIMILARI**

Entro il 2015 scadranno molti brevetti di farmaci tra i più venduti sul mercato, aprendo quindi nuove possibilità di mercato per i farmaci biosimilari e generici. Questi ultimi rappresentano per altro già il 30% della spesa farmaceutica italiana con grandi prospettive di crescita, come ha evidenziato il recente rapporto preliminare 2010 dell'Osmed (Osservatorio sull'impiego dei medicinali). Il consumo dei generici in Italia, infatti, risulta a tutt'oggi inferiore rispetto agli altri paesi Europei, con un aggravio della spesa per il Servizio Sanitario, per il consumatore ma anche per i produttori, i quali considerati gli scarsi volumi di vendita non sono in grado di abbassare ulteriormente i prezzi. Anche nell'ambito dei farmaci biosimilari, farmaci simili ai medicinali biotecnologici utilizzati per patologie gravi, come ad esempio nel campo dell'oncologia e dell'ematologia e per i quali sono in scadenza brevetti per un fatturato mondiale stimato in circa 58 miliardi di euro, si aprono nuove prospettive di mercato. La scadenza di numerosi brevetti in questo settore apre a grosse possibilità di sviluppo oltre che ad un grande risparmio nella spesa ospedaliera, ambito nel quale sono maggiormente impiegati.



Avv. Dr. Paolo Mondini  
paolo.mondini@mondinirusconi.it  
RAIn Erna Fütö, LL.M.  
erna.fuetoe@mondinirusconi.it  
www.mondinirusconi.it

**MONDINI RUSCONI**  
STUDIO LEGALE

**ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI****ITALIA: DIFESA DAL RADDOPPIO DEI TERMINI DI DECADENZA DEI PERIODI DI IMPOSTA**

Le ispezioni fiscali sui prezzi di trasferimento hanno ad oggetto almeno 3 periodi di imposta consecutivi. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento comportano quasi sempre aumenti del reddito imponibile per importi superiori alle soglie dei valori che hanno rilevanza penale. Sebbene ciò non sia di per sé sufficiente per denunciare una “notizia di reato” così come richiesto dall’art. 43, c. 3, del DPR 600/1973 quando il Processo Verbale di Constatazione riporta rettifiche al sistema di determinazione dei prezzi di trasferimento le Agenzie delle Entrate utilizzano il superamento delle soglie dei valori previsti nel D.lgs. 74/2000 per estendere la verifica anche a periodi di imposta per i quali le possibilità di accertamento sarebbero già decadute. In questi casi oltre che eccepire l’eventuale mancanza dei presupposti di cui al suddetto art. 43 (in particolare l’eventuale mancata presentazione della denuncia penale ai sensi dell’art. 331c.p.p. da parte dell’Agenzia), è ora possibile richiedere anche la sospensione delle attività ispettive sui periodi di imposta già decaduti o del relativo giudizio pendente innanzi alle Commissioni Tributarie in attesa della imminente pronuncia sulla costituzionalità della suddetta norma eccepita dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con Ordinanza n. 266 del 29 aprile 2010.

**PG & Partners**

Dottor Marco Petrucci  
marco.petrucci@pgpartners.it  
www.pgpartners.it

PAGINA  
**19****IMPRESSUM**

The German Chamber Network

**DEinternational Italia s.r.l.** è la società dei servizi della Camera di Commercio Italo Germanica (AHK Italia)

Via Gustavo Fara 26 | I-20124 Mailand  
P.I. / C.F. 05931290968  
Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 3900195  
E-Mail: mailto:recht@deinternational.it

**CONTENUTI | LINKS:**

DEinternational Italia s.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l’accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall’uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

**INVITO DATI | PRIVACY:**

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento dei dati: i dati raccolti in questo documento hanno la finalità di attivare nei confronti dell’interessato un servizio informativo. L’interessato può richiedere la propria cancellazione dalla mailing-list, contattando la DEinternational Italia s.r.l..